

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA - PALERMO

RICORSO

per **WTC SICILIA S.R.L.** (CF/P.IVA 01894810876), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Sig. BIZZINI Francesco (CF BZZFNC60C30C351J), domiciliato per la carica presso la sede della Società in Catania, Via Principe Nicola n. 18/E, ed elettivamente in Palermo, Via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio degli Avv. ti Gianluigi Mangione (C.F. MNGGLG69M30G273D – Pec: avv.mangione@pcert.postecert.it - fax 091.307035) e Paola Buscema (C.F. BSCPLA72A68G273I – Pec: paolabuscema@pecavvpa.it), che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'originale del presente atto

CONTRO

ASSESSORATO per le ATTIVITA' PRODUTTIVE della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici della Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, Via V. Villareale n. 6 (cap 90141)

E NEI CONFRONTI DI

Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A. (cf./p.iva 02744310877), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Denti Ettore U., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Viagrande (CT), Via Penninazzo n. 7 (cap 95029)

PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema

Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO

Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

- 1) del provvedimento di cui alla nota prot. 57963 del 24.09.2019, trasmesso alla ricorrente a mezzo PEC in data 25.09.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato che il progetto (codice N° 08CT3600000159) dalla stessa presentato (in qualità di capofila del costituendo partenariato), denominato “SIMOREI”, “è risultato ammesso e non finanziabile” in ragione degli atti, allegati a quella nota, costituenti il “*dettaglio delle motivazioni (...)*”;
- 2) degli allegati tutti alla nota di cui al superiore punto 1);
- 3) del provvedimento di cui alla nota prot. 65724 del 30.10.2019, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC in data 04.11.2019, con cui il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha “*notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell'istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019*” e dell'Estratto del verbale della Commissione di valutazione allegato a quella nota;
- 4) del Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 “*Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*” nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 della Regione Sicilia, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stata confermata l'attribuzione dell'erroneo punteggio di 80/100;
- 5) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ed in particolare -occorrendo-:

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema

Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO

Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

a) del Decreto D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui al progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente è stato attribuito l'erroneo punteggio di 80/100

b) di tutti i verbali -anche sconosciuti negli estremi- della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dell'esame e del riesame del progetto presentato dalla Società ricorrente, fatte proprie dall'Amministrazione intimata

NONCHE' PER LA CONDANNA

al risarcimento del danno ingiusto, **in forma generica o per equivalente**, cagionato al ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati.

FATTO

Con D.D.G. del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 1349/5.S del 14.06.2017 e succ. mod. e integr. è stato approvato l'Avviso Pubblico concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 1.1.5. *“Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”*, nell'ambito del PO FERS Sicilia 2014/2020.

Con domanda inoltrata in data 26.09.2017 nei termini e modalità previsti dall'Avviso la Società odierna ricorrente, in qualità di soggetto capofila del costituendo Partenariato, presentava unitamente ad altri Enti pubblici di Ricerca di primaria importanza (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI (CNR-IMM) ed al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina) ed aziende private specializzate nel settore (IPTSAT SRL,

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

ECOPLANET s.r.l., MANAGEMENT INNOVATION S.R.L., e ECOCONTROL SUD s.r.l.) istanza di ammissione alle agevolazioni per la realizzazione di un Progetto di Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale dal Titolo **“SIMOREI - Sistema Integrato di MONitoraggio REfluI”** (codice Prog. n° 08CT3600000159) a valere sui fondi stanziati nell'ambito del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020, Azione 1.1.5., di competenza dell'Assessorato per le Attività Produttive della Regione Siciliana.

Il progetto (ricadente nell'ambito della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) -SMART CITIES AND COMMUNITIES- e Sub-ambito SMART Environment) è risultato ammissibile (par. 4.2, Avviso), nonché rispondente alle qualità e caratteristiche di cui al paragrafo **4.6** dell'Avviso, rubricato **“Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”**, articolato su **n° 4 criteri** relativi a **“Qualità della proposta progettuale”** (ciascuno suddiviso in numerosi sotto-criteri indicati) e **n° 2 “Criteri Premiali”**.

Con nota prot. 57963 del 24.09.2019, trasmessa a mezzo PEC in data 25.09.2019, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha comunicato che il progetto (codice n° 08CT3600000159) presentato dalla ricorrente *“è risultato ammesso e non finanziabile”*: ad esso infatti veniva assegnato il punteggio di **80 punti**, ma risultava **“NON finanziabile”** essendo stata fissata a **84** la soglia di punteggio dei progetti finanziabili.

“Al fine di fornire il dettaglio delle motivazioni (...)” alla PEC di trasmissione della predetta nota il Dipartimento Attività Produttive ha allegato (in formato *.zip) i seguenti atti (parimenti impugnati con il presente ricorso) **dalla stessa formati**: lo *“Estratto del verbale della Commissione di valutazione”*, la *“Scheda riepilogativa dei punteggi”* assegnati dalla Commissione e le *“Schede di valutazione dei due Esperti”* (file denominato *“ALL SCHEDA_08CT3600000159_tematico.pdf”*),

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

unitamente al D.D.G. n. 2836/5.S del 19.09.2019, rettificato dal D.D.G. n. 2842/5.S del 20.09.2019, di approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sull'azione 1.1.5 (l'intera PEC viene prodotta nel presente giudizio nell'originale formato *.eml).

Avendo riscontrato numerosi errori -di manifesta illogicità ed incongruità, oltre che materiali- di valutazione ed attribuzione dei punteggi al progetto (con riguardo a diversi *“Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi”* ed al secondo dei *“Criteri premiali”*: par. 4.6 dell'Avviso) ed essendo stata prevista un'apposita forma di opposizione in via amministrativa *“avverso il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria”*, l'odierna ricorrente ha proposto tempestiva istanza di riesame (assunta dal Dipartimento al prot. n. 59502 del 02/10/2019) con cui ha chiesto **il complessivo riesame della “valutazione della proposta progettuale”**, invocando in ogni caso la necessaria correzione dell'attribuzione del punteggio riportato, per mero errore materiale, nella **“Scheda riepilogativa dei punteggi”** attribuito al secondo criterio di valutazione premiale: invero, nella “Scheda di valutazione dei due Esperti” al criterio di premialità n. '2' sono stati attribuiti 5 (cinque) punti, mentre nella “Scheda riepilogativa” redatta dalla Commissione il punteggio trascritto è solo di 1 (uno).

Si precisa altresì che con il documento *“Estratto del verbale della Commissione di valutazione”* (sempre allegato alla PEC, con file denominato “Verbale11_115”) la Commissione **convalida e conferma la correttezza** delle operazioni di valutazione (e di attribuzione dei punteggi) riportate nell'allegata **“Scheda di valutazione dei due Esperti”**, così testualmente pronunciandosi:
*“La Commissione, presa visione della proposta progettuale, **esamine le schede di valutazione dei due esperti** del Roster -uno tematico dell'ambito specifico della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia e uno di tipo economico-finanzia-*

Avv. Gianluigi Mangione
 Avv. Paola Buscema
 Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
 Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

*rio- che coadiuvano la stessa ai sensi del comma 6 del par. 4.5 dell'Avviso, **non avendo riscontrato criticità nel percorso di valutazione, convalida le schede di valutazione di entrambi gli esperti -con i punteggi e i relativi giudizi qualitativi sintetici- che si allegano al presente verbale.***

*Viene quindi redatta la **scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione e premiali** di cui al par. 4.6 dell'Avviso, **anch'essa allegata al presente verbale.**"*

Per migliore intelligenza di quanto dianzi evidenziato, viene qui riprodotta fotograficamente l'immagine della "Scheda di valutazione dei due Esperti" relativa all'attribuzione dei "Criteri premiali":

| ii) Criteri premiali | | |
|--|--|---|
| 1) Partenariato composto da più di 3 soggetti | 0 punti | 1-5 punti |
| Fino a 5 punti – nessuna soglia minima di punteggio | Fino a 3 soggetti | 1 punto per ogni soggetto oltre i primi tre inserito nel partenariato fino a un massimo di cinque punti |
| Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) = 4 Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il partenariato è composto da 7 soggetti complessivamente | | |
| 2) Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato | 0 punti | 1-5 punti |
| 1 punto per ogni ricercatore fino ad un max di 5 punti - nessuna soglia minima di punteggio | Nessun ricercatore inserito nel progetto | 1 punto per ogni ricercatore inserito nel progetto fino a un massimo di cinque |
| Nota: i profili premiati saranno solo quelli strettamente coerenti con i compiti ad essi attribuiti nell'ambito del piano di lavoro inserito nella proposta progettuale. | | |
| Inserire il punteggio attribuito (intervallo consentito 0-5 punti) =5 Come motivazione della valutazione svolta, inserire anche un giudizio qualitativo sintetico = Il Responsabile scientifico del Progetto è la Prof. Candida Milone dell'Università degli Studi di Messina. Nella scheda non sono presentati nel dettaglio i responsabili tecnico scientifici ma sono allegati diversi CV di persone del Team elencati nella scheda alla cui visione del CV si evince l'esperienza tecnica scientifica di rilievo. | | |

Senonchè, con nota prot. 65724 del 30.10.2019 (trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC il 04.11.2019) il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Servizio 5 ha "notificato il D.D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 (...) unitamente agli esiti dell'istanza di riesame di cui alla Vs. richiesta prot. 59502 del 02/10/2019".

Detti **esiti** (dell'istanza di riesame) sono costituiti dall'Estratto del verbale della Commissione (qui parimenti impugnato) che -incomprensibilmente- farebbe intendere l'insussistenza dell'**errore materiale (1 punto anziché 5, sul Criterio premiale 2) rilevato** (e non già "asserito", poiché inconfutabilmente

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

rilevabile dall'esame della Scheda sopra riportata) dall'impresa ricorrente **nell'istanza**, respingendola sul punto con la seguente motivazione:

“L'impresa capofila, con richiesta di riesame assunta a prot. 59502 del 02/10/2019 del Servizio 5, chiede la rivalutazione del Criterio premiale n. 2 "Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato" di cui al par. 4.6 dell'Avviso.

La Commissione, dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dalla ditta, respinge le motivazioni della richiesta in quanto, CONTRARIAMENTE A QUANTO ASSERTITO, viene ACCERTATO che la griglia di valutazione dell'esperto tematico RIPORTA correttamente il punteggio di 1 (UNO) al criterio premiale 2.”

Inoltre, il progetto non è stato neppure rivalutato nel suo complesso, nonostante gravi e manifestamente illogiche attribuzioni di punteggi fossero state operate dalla Commissione in relazione ai criteri (e sotto-criteri) *“Qualità della proposta progettuale”* di valutazione del progetto, siccome previsti dall'Avviso:

- 1) Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi** [sotto-criteri c) ed e)];
- 2) Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale** [sotto-criteri d) ed e)];
- 3) Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva-tecnologica** [sotto-criterio b)].

Pedissequamente, il Decreto D.G. n. 3200/5.S del 28.10.2019 di approvazione della graduatoria definitiva, conferma la posizione del progetto SIMOREI (codice n° 08CT3600000159) tra quelli ammessi ma vieppiù **“NON finanziabili”** stante l'attribuzione del punteggio 80/100, e risultando elevata a **85** la soglia di punteggio dei progetti finanziabili.

§ § §

Tutti gli impugnati provvedimenti risultano palesamente illegittimi, e di essi la

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

società ricorrente, anche quale capofila del partenariato proponente il progetto, è costretta a dolersene per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 4.6.2 “Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi” dell’Avviso (Azione Misura 1.1.5) per omessa attribuzione di punteggio al progetto in applicazione del “Criterio premiale 2” e del criterio “Qualità della proposta progettuale” sotto i profili nn. 1-2-3.

- Violazione par. 1.1. e 3.1 dell’Avviso, in relazione alla Deliberazione Giunta Regionale Siciliana n. 267 del 10 novembre 2015, attuativa della Decisione U.E. n. C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 (sull’applicazione del criterio 2. “Ricadute in termini di contributo all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale”)

- Eccesso di potere sotto i profili della ERRONEITÀ, ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA ED IRRAGIONevolezza della motivazione sottesa alle operazioni di attribuzione dei punteggi al progetto – Disparità di trattamento e violazione del principio generale di *par condicio* fra tutti i partecipanti alla procedura concorsuale - Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione- Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e travisamento dei fatti

La illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati, tutti, trova fondamento nella concorrente sussistenza dei vizi elencati nel presente mezzo.

Come osservato nella precedente narrativa, il progetto proposto dalla Società ricorrente è stato illegittimamente ed erroneamente collocato in posizione non utile della graduatoria (vale a dire “*ammesso e NON finanziabile*”), **ottenendo**, nelle operazioni di attribuzione dei punteggi (secondo i criteri e sotto-criteri previsti dall’Avviso pubblico, **par. 4.6.2.**) svolte dalla Commissione, **soltanto 80 punti**.

^ ^ ^

A) In ordine all'errore materiale di trascrizione del punteggio sul Criterio premiale n. 2

Occorre anzitutto ribadire -per esserci soffermati a lungo nella superiore narrativa- che, avendo riscontrato numerosi errori (di manifesta illogicità ed incongruità, oltre che materiali) di valutazione ed attribuzione dei punteggi al progetto, la Società ricorrente ha chiesto alla Commissione di valutazione **il complessivo riesame della “valutazione della proposta progettuale”**, evidenziando in ogni caso la indispensabile correzione del punteggio attribuito, per mero errore materiale, nella **“Scheda riepilogativa dei punteggi”**, al secondo criterio di valutazione premiale: invero, nella “Scheda di valutazione dei due Esperti” al criterio di premialità n. '2' sono stati attribuiti 5 (cinque) punti, mentre nella **“Scheda riepilogativa”** redatta dalla Commissione **il punteggio trascritto è solo di 1 (uno)**.

E' utile ricordare anche che “Al fine di fornire il dettaglio delle motivazioni (...)” con PEC del 25.09.2019 (che si produce) il Dipartimento resistente ha allegato (in formato *.zip), tra l'altro, i seguenti atti (parimenti impugnati, con il presente ricorso) dalla stessa formati: lo *“Estratto del verbale della Commissione di valutazione”*, la *“Scheda riepilogativa dei punteggi”* assegnati dalla Commissione e le *“Schede di valutazione dei due Esperti”*.

Come osservato ancora in narrativa, l'istanza della ricorrente (sul punto dell'inconfutabile sussistenza dell'errore materiale) è stata illegittimamente rigettata dall'Amministrazione che, in allegato alla PEC dello scorso 04.11.2019, ha trasmesso l'*Estratto del verbale della Commissione* nel quale, al contrario, si farebbe intendere l'insussistenza dell'errore materiale giusta la seguente motivazione:

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema

Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO

Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

“L’impresa capofila, con richiesta di riesame assunta a prot. 59502 del 02/10/2019 del Servizio 5, chiede la rivalutazione del Criterio premiale n. 2 “Inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell’ambito del progetto presentato” di cui al par. 4.6 dell’Avviso.

La Commissione, dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dalla ditta, respinge le motivazioni della richiesta in quanto, CONTRARIAMENTE A QUANTO ASSERTITO, viene ACCERTATO che la griglia di valutazione dell’esperto tematico RIPORTA correttamente il punteggio di 1 (UNO) al criterio premiale 2.”

La motivazione di tale (negativo) riesame è tuttavia palesemente erronea, improponibile ed incongrua, laddove l'errore materiale non è stato affatto *“asserito”* dalla ricorrente: esso infatti è incontrovertibilmente rilevabile dal confronto tra la *“**Scheda di valutazione dei due Esperti**”* (nel testo formato dall'Amministrazione e trasmesso in file denominato “ALL SCHEDA_08CT3600000159_tematico.pdf” a mezzo PEC alla ricorrente e che, più sopra, è stata qui riprodotta anche in immagine) **in cui al criterio di premialità n. '2' sono stati attribuiti 5 (cinque) punti, e la “Scheda riepilogativa” redatta dalla Commissione ove è stato trascritto un punteggio di solo 1 (uno).**

E si è precisato pure in narrativa che con il documento *“Estratto del verbale della Commissione di valutazione”* (sempre allegato alla PEC 25.09.2019, con file denominato “Verbale11_115”) la Commissione attesta di **convalidare e confermare la correttezza** delle operazioni di valutazione (e di attribuzione dei punteggi) riportate nell'allegata *“**Scheda di valutazione dei due Esperti**”*

Non può dunque esservi dubbio in ordine al fatto che il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame debba essere senz'altro annullato da codesto Ecc.mo TAR e che al progetto SIMOREI debbano essere riassegnati i quattro (4) punti che gli sono stati per mero errore materiale sottratti nella trascrizione

della “Scheda riepilogativa” (1 punto) rispetto alla “Scheda di valutazione dell'Esperto” (5 punti).

^^^

B) In ordine all'applicazione dei “Criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi” al progetto SIMOREI (par. 4.6.2 dell'Avviso)

Ma non è tutto. Manifestamente e gravemente illogiche, incongrue ed inadeguate sono inoltre le motivazioni (e le relative operazioni di valutazione) che hanno condotto ad attribuire taluni punteggi al progetto proposto dalla Società ricorrente (nella qualità di capofila), in relazione ai seguenti **criteri** (e **sotto-criteri**) fissati dall'Avviso (par. 4.6.2):

- 1) *Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi* [sotto-criteri c) ed e)];
- 2) *Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale* [sotto-criteri d) ed e)];
- 3) *Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva-tecnologica* [sotto-criterio b)].

^^^

1) *Qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi.*
Il presente è il primo criterio ed è articolato in cinque sotto-criteri [a), b), c), d), ed e)], con attribuzione da 1 a 4 punti per ciascuno di essi.

Il punteggio massimo assegnabile nel complesso al criterio 1) è di 20 punti.

Il progetto SIMOREI ha conseguito i seguenti punteggi per i predetti sotto-criteri: a)=4; b)=4; c)=1; d)=4; e)=3 [Totale=16]

Risulta dunque che per tutti i sotto-criteri è stato attribuito il massimo del punteggio, tranne per i sotto-criteri “c)” ed “e)”.

1.1) Per quanto concerne il criterio c) '*Obiettivi coerenti con la strategia*', l'attribuzione di **un solo punto** viene motivata dalla Commissione per il fatto che il “*progetto non collima appieno con la Strategia S3*”, specie in relazione alla

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

sostenibilità ambientale (definita nella motivazione “*smart environment*”).

Tale motivazione è gravemente illogica ed incongrua poichè non corrisponde alla caratterizzazione reale (immediatamente percepibile) del progetto “Sistema Integrato SIMOREI” sulla base delle puntuali descrizioni riportate nella scheda progettuale presentata (pagg.16-20), da cui emerge con estrema chiarezza che l'obiettivo e le finalità progettuali del “Sistema integrato SIMOREI” sono proprio quelle della sostenibilità ambientale attraverso il riuso delle acque reflue (urbane e industriali) da destinare in particolare al comparto agricolo siciliano, fortemente penalizzato dalla siccità crescente, anche a causa dei cambiamenti climatici.

Non a caso il progetto SIMOREI è munito di una manifestazione d’interesse dell’ISPRA - Istituto Superiore della Protezione e Ricerca Ambientale proprio “sui risultati tecnico scientifici relativi al sistema INNOVATIVO per il monitoraggio multiparametrico in tempo reale dei reflui, finalizzato al recupero idrico” (con nota prot. 47396 del 27.09.2017, che si allega).

Pertanto, appare manifestamente illogica ed erranea la motivazione con cui è stata accompagnata l'attribuzione al sotto-criterio **c)** di appena **1 punto**, che per la piena ed incontrovertibile congruenza con la Strategia S3 (specie in merito alla “sostenibilità ambientale”) piuttosto avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo, pari a **4 (quattro)**, o in ogni caso un punteggio non inferiore a **3 (tre)**.

Se il Progetto SIMOREI fosse stato esaminato con maggiore approfondimento istruttorio, sarebbe stata rilevata appieno la sua coerenza con il documento **S3 Sicilia 2014-2020** in ordine al sistema siciliano della generazione, applicazione e diffusione di processi di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese specializzate e sistema della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresa l’innovazione sociale.

Com’è noto, in tale percorso strategico della S3 la Regione Siciliana ha

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

coinvolto le quattro università siciliane e il CNR.

Orientamento, questo, pienamente seguito dal Progetto SIMOREI, nel cui partenariato sono presenti l'Università di Messina e il CNR ai massimi livelli di specializzazione (Facoltà d'Ingegneria UNIME e CNR - IMM-Istituto di Microelettronica e Microsistemi).

In particolare, l'aspetto della *“Sostenibilità ambientale”* del Progetto SIMOREI è obiettivo primario evidenziato in più parti della scheda progettuale, anche in relazione alle più recenti evoluzioni del concetto di sostenibilità ambientale, che **tiene in conto le dimensioni sociale ed economica, oltre che quella ambientale.**

Per contro, il Progetto SIMOREI riveste una grande portata innovativa (nella prospettiva di medio e lungo termine) del territorio siciliano, attraverso l'introduzione di un sistema integrato (molto ben definito), finalizzato a riequilibrare la carenza di risorse idriche, specie nel comparto agricolo e agro-zootecnico, con tutte le ricadute connesse in termini di produttività, difesa delle risorse e dell'occupazione in una realtà territoriale assolutamente vitale in Sicilia.

1.2) Per quanto concerne il sotto-criterio **e) 'Obiettivi coerenti coi risultati attesi e deliverables'**, l'attribuzione di **3 punti** (sui 5 disponibili) viene giustificata dalla Commissione con una **motivazione del tutto errata:**

“sono stati attribuiti 3 punti poiché i deliverables del progetto, sebbene coerenti, potrebbero essere integrati con i software previsti da ciascuna fase progettuale, che invece, non sono mai esplicitati come prodotti”.

Tale asserzione è in palese contrasto con quanto riportato nella scheda progettuale (al punto E.1 Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto: Fase 1 – pagg. 65-66; Fase 3 – pagg. 69-70; Fase 4 – pagg. 71-72; Fase 5 – pagg. 73-74; Fase 6 – pagg. 75-76), in cui è stato descritto in modo inequivocabile che, tra i numerosi *deliverables* del progetto, vi sono i seguenti:

- **FASE 1 - Deliverable D1.1:** *Specifiche tecniche della architettura di sistema*
- **Deliverable D1.2:** Specifiche Logico-funzionali delle componenti della architettura
- **FASE 3 - Deliverable D3.1:** *Sistema automatico di download ed elaborazione di mappe satellitari (COPERNICUS, Sentinel A e Sentinel B).*

Si tratta di un sistema software avanzato per l'acquisizione automatica di immagini satellitari e loro elaborazione per le costellazioni COPERNICUS, Sentinel A e Sentinel B.

- **FASE 4 – Punto 6:** *Applicativo analisi spettri gamma di energia.*

Si tratta di un complesso pacchetto software - “applicativo” appunto - per l'analisi degli spettri gamma acquisiti dal sistema innovativo realizzato nell'ambito del progetto: il valutatore probabilmente ha sottovalutato l'uso del termine “*gergale*” *applicativo*, per indicare *pacchetto software*.

- **FASE 5 - Deliverable D5.5:** *Disponibilità del modulo software di controllo remoto.*

Tale *deliverable* riflette il contenuto dell'intera Fase 5 che rappresenta il cuore dell'impianto pilota di monitoraggio e caratterizzazione del refluo. Infatti tale ambiente sarà rappresentato da una vasca di flusso dinamico nella quale sono immersi sia i sensori innovativi che i dispositivi di campionamento automatico che vengono attivati in caso di superamento di soglia di uno o più parametri sotto controllo. Il sistema di controllo remoto è quel modulo dell'applicazione che permette la distribuzione delle informazioni sullo stato del sistema a tutte le persone autorizzate, dislocate sul territorio. Appare chiaro che il controllo remoto di tale sistema avvenga mediante un modulo software (applicativo) completamente realizzato dal partenariato del progetto.

- **FASE 6 - Deliverable D6.1:** *Specifiche di dettaglio tecnico-funzionale del DCS/MCESDSS.*
- **Deliverable D6.2:** *Manuale di utilizzo delle funzionalità del DCS/MCESDSS.*

I *deliverables* 6.1 e 6.2 riflettono la circostanza che l'intera Fase 6 prevede la realizzazione di un complesso applicativo software, denominato MC-ESDSS (*Multi Criterial Expert Spatial Decision Support System*), costituito da due componenti cooperanti: un Sistema di Controllo Distribuito (DCS) e un *Decision Support System* (DSS). Tale sistema esperto e intelligente sarà di ausilio ai decisori in caso di emergenze ambientali, di superamento di soglie per i parametri ambientali e per qualunque eventualità che possa verificarsi in ordine alla sicurezza del cittadino e delle infrastrutture rilevanti.

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

Pertanto, risulta palesemente illogico ed erroneo il rilievo mosso sul punto dalla Commissione alle caratteristiche del progetto che, al contrario, in relazione al sotto-criterio **e)** avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di **4 punti** (e non 3).

^ ^ ^

2) Ricadute in termini di contributo all'innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale

Trattasi del secondo criterio, articolato in cinque sotto-criteri [a), b), c), d), ed e)], con attribuzione da 1 a 5 punti per ciascuno di essi.

Il punteggio massimo assegnabile nel complesso al criterio **2)** è di 25 punti.

Il progetto SIMOREI ha conseguito i seguenti punteggi per i predetti sotto-criteri: a)=5; b)=5; c)=5; d)=3; e)=4 [Totale=22]

Risulta dunque che per tutti i sotto-criteri è stato attribuito il massimo del punteggio, tranne per i sotto-criteri **"d)"** ed **"e)"**.

2.1) Per quanto concerne il criterio **d)** *'Caratteristiche secondo il Manuale di Oslo. Novità e implementazione'*, l'attribuzione di **3 punti** viene così motivata dalla Commissione: *"....ai primi tre criteri è stato dato il massimo del punteggio, mentre al quarto 3 punti poiché il prodotto da realizzare, sebbene sia una novità non sarà pronto per il lancio sul mercato ma con il progetto saranno rilevati solo i risultati"*.

Occorre evidenziare -come si evince dall'Avviso PO FESR 2014/2020 – Azione 1.1.5, al paragrafo 1.1- che la Regione Siciliana (in attuazione della pianificazione attuativa approvata con Decisione UE n. C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e recepita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015) si pone l'obiettivo di finanziare progetti realizzati in partenariato tra imprese ed enti e strutture di ricerca, per lo sviluppo di prototipi e dimostratori, con applicazione a livello industriale delle tecnologie abilitanti chiave.

Per di più, il **paragrafo 3.1** dell'Avviso fissa taluni elementi essenziali per la

finanziabilità degli interventi e l'ammissibilità delle spese previste.

In particolare, il **punto 1.** specifica che *“Saranno finanziati progetti che prevedano sviluppo di prototipi e dimostratori, nonché l'applicazione a livello industriale di una o più tecnologie abilitanti chiave (Key Enabling Technologies, KET)”*; mentre il **punto 4.** precisa che *“... I progetti dovranno riguardare la validazione della tecnologia in ambiente di laboratorio e la sua dimostrazione in ambiente industriale”*.

E' pertanto palesamente erronea ed infondata (frutto quantomeno di inadeguata istruttoria e travisamento dei presupposti dei criteri di valutazione) la motivazione circa l'attribuzione di un punteggio inferiore a quelli dei primi tre sotto-criteri, per l'equivoco convincimento che *il prodotto “...sebbene sia una novità, non sarà pronto per il lancio sul mercato, ma con il progetto saranno rilevati solo i risultati”*.

Tale affermazione **contraddice le esplicite prescrizioni del bando** che focalizzano gli obiettivi espressamente sulla realizzazione di *“prototipi”* e *“dimostratori”*, e **NON** (come erroneamente asserito in motivazione) di *“prodotti pronti per il lancio sul mercato”*.

Anche per questo sotto-criterio avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio non inferiore ai primi tre, pari a 5=.

2.2) Per quanto concerne il sotto-criterio **(e) 'Livello di innovatività (incrementali o radicali)'**, l'attribuzione di **4 punti** viene così motivata dalla Commissione: *“Per l'ultimo criterio, infine, sono stati dati 4 punti in considerazione del fatto che **il livello di innovatività è radicale** e sebbene innovativo l'esito dei risultati del progetto consentiranno di conoscere il vero impatto sul sistema industriale.”*

La motivazione è per certi versi incomprensibile (e, nello stesso senso, palesamente contraddittoria ed illogica): sembra infatti che il valutatore **abbia riconosciuto il “livello di innovatività ... radicale”** del progetto, salvo poi a metterlo -illogicamente ed erroneamente- in relazione con l'impatto dei

risultati dello stesso progetto sul sistema industriale.

Anche per questo sotto-criterio risulta incomprensibile ed illogico che non sia stato attribuito il punteggio massimo di 5, anziché 4.

^ ^ ^

3) Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva-tecnologica

Trattasi del terzo ed ultimo criterio, articolato in cinque sotto-criteri [a), b), c), d), ed e)], con attribuzione da 1 a 5 punti per ciascuno di essi.

Il punteggio massimo assegnabile nel complesso al criterio 3) è di 25 punti.

Il progetto SIMOREI ha conseguito i seguenti punteggi per i predetti sotto-criteri: a)=4; b)=3; c)=5; d)=5; e)=4 [Totale=21]

Risulta dunque che al sotto-criterio **b) 'Competenza dei soggetti coinvolti all'interno della rete'** è stato attribuito il peggior punteggio, con soli **3 punti**, per la seguente (erronea) motivazione della Commissione: *“la rete di imprese proposta è composta da aziende del medesimo settore più due enti pubblici. Questo determina competenza specifica nell'ambito progettuale, alta specializzazione (che determina anche la qualità del progetto proposto) ma poca contaminazione da società di altri ambiti. Avrebbero, ad esempio, potuto integrare la rete con una o più società specifiche di sviluppo software e gestione dati. Per tale motivo la rete risulta anche debole sulla competenza specifica dello sviluppo software. Non è presente, infatti, nessun CV da sviluppatore. Sulla base di tali considerazioni (...) Al secondo criterio il punteggio è 3 per mancanza di CV di sviluppatori. Al terzo e quarto criterio è stato dato il punteggio massimo (...).”*

Mentre, dunque, il valutatore riconosce che la rete di imprese è composta da aziende del settore e dal Dipartimento di un Ateneo siciliano (**Dipartimento Ingegneria di UniME**), oltre che dal maggiore ente di ricerca nazionale (**CNR**), allo stesso tempo parrebbe considerare come punto di debolezza la mancanza di *“... una o più società specifiche di sviluppo software e gestione dati”*. Inoltre egli

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema

Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO

Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

considera una debolezza la mancanza di *“competenza specifica dello sviluppo software. Non è presente, infatti, nessun CV da sviluppatore”*.

Si rivela gravemente erroneo il convincimento della Commissione che travisa l'inconfutabile valore di eccellenza costituita dalla presenza, nel progetto, di eminenti ricercatori sia degli Enti di ricerca italiani che dell'Università di Messina.

Dalla più semplice lettura della scheda progettuale (pagg. 20-21) -evidentemente non eseguita dalla Commissione- si coglie agevolmente, da una parte, l'eccellenza scientifico-tecnologica di profilo internazionale dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del CNR, dall'altra la rilevanza multidisciplinare del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina, che reca ampiamente al suo interno la componente informatica.

Un maggiore approfondimento circa le dinamiche della ricerca nazionale avrebbe permesso al valutatore di comprendere che i ricercatori di entrambe le Istituzioni pubbliche, proprio in forza dei propri *curricula*, non sono tenuti a dichiarare di possedere competenze di *“sviluppo software”*: invero, è del tutto logico ed implicito che un soggetto (UNIME e CNR-IMM) che produce numerosi brevetti di sensori e componenti hardware li corredi di opportuni *softwares* di funzionamento.

Ad ogni buon conto, anche tra i soggetti privati co-proponenti figurano imprese che vantano una corposa esperienza proprio nel settore informatico e di sviluppo *softwares*, e specificamente IPTSAT SRL e MANAGEMENT INNOVATION S.R.L. (come, peraltro, risulta dagli allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni).

Risulta pertanto oltremodo oscura la ragione per cui, anche sotto tale profilo, non sia stato attribuito al progetto il punteggio massimo di 5, anziché 3 soli punti.

^ ^ ^

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema

Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO

Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

Conclusivamente, dall'attribuzione dei punteggi che l'Avviso prevedeva per caratteristiche della natura, qualità e quantità di quelle possedute dal progetto SIMOREI (ed attestati nella documentazione allegata al progetto medesimo), il punteggio complessivo che la Commissione di valutazione avrebbe dovuto assegnargli è più elevato, di numerosi punti, di quello che invece -per manifesta illogicità ed incongruità, oltre che per evidenti errori materiali e/o di istruttoria- è stato effettivamente attribuito e sulla base del quale è stata predisposta l'impugnata graduatoria.

A ciò consegue che il diritto ad aver assegnato un punteggio che supera abbondantemente la soglia di 85 punti fissata dal decreto approvativo della graduatoria per l'accesso alle agevolazioni stabilite nell'Avviso, di talchè il progetto SIMOREI avrebbe dovuto essere senz'altro collocato in posizione *potiore* rispetto a quella attribuitagli, con conseguente annullamento della predetta graduatoria *in parte qua* impugnata e declaratoria dell'obbligo di correggere l'erroneo punteggio e di riconoscere al progetto i punti di valutazione qui rivendicati ed illegittimamente negati dall'Amministrazione (allorchè ha fatto proprie le risultanze di talune delle valutazioni operate dalla Commissione).

§ § §

IV. Sul risarcimento del danno ingiusto

Sebbene in connessione al presente ricorso si formuli istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, occorre, altresì, proporre domanda di condanna al risarcimento del danno ingiusto, in forma generica o per equivalente, la cui misura si fa riserva di quantificare con esattezza nel corso del giudizio.

Può comunque osservarsi fin d'ora che, ove non fossero rimossi (anche in sede cautelare) gli effetti degli illegittimi provvedimenti impugnati, essi

Avv. Gianluigi Mangione
Avv. Paola Buscema
Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO
Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

produrrebbero **una lesione patrimoniale almeno pari all'importo delle agevolazioni** che la Società ricorrente e gli altri partners del progetto **non dovessero**, in ipotesi, **percepire a causa dell'illegittima attribuzione di un punteggio che colloca il progetto in posizione non utile ai fini del finanziamento** (ancorchè ammesso alla procedura).

§ § §

SULLA DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

Evidenziata la fondatezza, più che il *fumus*, delle censure articolate nel presente ricorso, occorre formulare istanza per l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso da parte di codesto Ecc.mo TAR.

Non meno rilevante si appalesa la gravità ed irreparabilità del pregiudizio che, nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, gli impugnati provvedimenti arrecano alla Società ricorrente ed agli altri partners del progetto.

Invero, alla luce della soglia di finanziabilità fissata a 85 punti in relazione alle risorse di cui l'Amministrazione dispone, risulterebbe irreparabile il pregiudizio per la Società ricorrente se il progetto SIMOREI -pur avendone tutti i requisiti e caratteristiche qualitative e quantitative- non si collocasse in posizione utile per essere immediatamente finanziato; per contro, in attesa della trattazione del merito del presente ricorso, l'esaurimento delle risorse farebbe irrimediabilmente perdere la possibilità di realizzazione del progetto per cui è causa

Si consideri, peraltro che anche il punteggio di 84, raggiungibile solo attraverso l'attribuzione dei 4 punti sottratti per via dell'errore materiale sul criterio premiale n° 2, costituirebbe una posizione di significativo miglioramento in graduatoria, potendosi contare sulla ripartizione di risorse aggiuntive od economie rivenienti da altre Azioni e Misure che

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema

Via Mario Rutelli n. 38 - 90143 PALERMO

Tel. (091) 308632 – 307035 (fax)

l'Amministrazione potrebbe destinare ai progetti in posizione immediatamente successiva alla soglia finanziata di punti 85.

Ragioni, tutte, che impongono di chiedere l'immediata sospensione dell'efficacia degli atti e provvedimenti oggetto del presente ricorso.

* * *

Per tutto quanto precede, si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- preliminarmente, accogliere la sopra formulata istanza di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullarli.

Con pronuncia di condanna dell'Amministrazione regionale al risarcimento dei danni ingiusti subiti e *subendi* dalla Società ricorrente (e dagli altri partners), la cui esatta o definitiva quantificazione (sotto i profili sia del danno emergente che del lucro cessante) si fa riserva di determinare in corso di causa. Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso e di formulare ogni occorrente istanza istruttoria.

E con vittoria di spese ed espressa statuizione di rimborso del contributo unificato versato.

Ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo si indica che il relativo importo è pari ad euro 650,00.

Palermo, 25 novembre 2019

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Paola Buscema